

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI

A.A. 2023/24

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 28/03/2024

**Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo
n.169 del 5/04/2024**

**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI
SUSSIDI STRAORDINARI
A.A. 2023/24**

Art. 1 - Destinatari

Il sussidio straordinario è riservato agli studenti iscritti per l'A.A. 2023/24 non oltre il primo anno fuori corso, ed agli studenti con disabilità con una percentuale di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, iscritti non oltre il secondo anno fuori corso:

1. all'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
 - d) specializzazione di durata almeno biennale (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368).
 - e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, purché non beneficiari della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali, o su fondi di istituzioni pubbliche o private;
2. alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. all'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per i corsi di:
 - a) triennio di primo livello;
 - b) biennio di secondo livello;
5. alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

L'accesso al beneficio non è consentito per la frequenza di corsi singoli, in quanto tale iscrizione non attribuisce lo status di studente universitario.

Sono esclusi dal beneficio gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi attualmente frequentato.

Gli studenti devono essere in possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti dal presente bando, e devono trovarsi in uno stato di disagio tale da compromettere la prosecuzione degli studi, conseguente ad un evento recente, che abbia apportato una sostanziale modifica alla situazione economica familiare.

Il sussidio può essere concesso una sola volta nell'arco della carriera universitaria. In casi particolari, qualora la somma stanziata non sia stata interamente assegnata ai richiedenti il beneficio per la prima volta, il sussidio può essere concesso per un ulteriore anno, per un massimo di due annualità, su deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 2 - Stanziamento e importo sussidio

La somma stanziata per l'A.A. 2023/24 è di euro 35.000,00. Potrà essere disposto un incremento del suddetto stanziamento, qualora si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

L'importo del sussidio è fissato in:

euro 800,00 a studenti considerati in sede;

euro 1.200,00 a studenti considerati pendolari e fuori sede.

Qualora lo stanziamento complessivo non venga utilizzato per intero, l'importo concedibile potrà essere incrementato fino ad un massimo di euro 1.600,00 per gli studenti in sede, e di euro 2.500,00 euro per gli studenti pendolari e fuori sede, ripartendo fra gli aventi diritto le somme risultanti residue, in misura direttamente proporzionale all'importo base del sussidio.

Art. 3 - Requisiti per la concessione

I requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione del sussidio straordinario sono i seguenti:

a) la motivazione della richiesta deve essere conseguente ad un evento, grave e documentato, verificatosi in periodo recente, comunque non antecedente alla data di inizio dell'Anno Accademico precedente (1 ottobre 2022) alla presentazione della domanda;

b) gli indicatori della situazione economica e patrimoniale familiare devono rientrare nei seguenti limiti:

ISEE	26.306,25 euro
ISPE¹	57.187,53 euro

c) il richiedente non deve beneficiare di borsa di studio erogata dall'Ente o da altri Enti o Istituzioni per l'anno accademico 2023/24;

d) gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo devono aver conseguito, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di merito come di seguito indicati:

Corsi di laurea triennale

Anno di corso	2° anno	3° anno	1° anno FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
Crediti richiesti	15	48	81	114

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
Crediti richiesti	15	48	81	114	147	180	213

¹ L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è dato dal rapporto fra l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e la scala di equivalenza (SE) indicati nell'attestazione ISEE.

Corsi di laurea magistrale biennale

Anno di corso	2°	1° FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
Crediti richiesti	18	48	81

CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO (Valutazione in annualità)

Fac	Corso	Corso di studio	2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
97	02	TEOLOGIA	1	6	11	15	19	24	29	37

Per quanto concerne il calcolo degli anni di carriera, la valutazione dei crediti e delle annualità, si rinvia agli artt.4, 6 e 7 del bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio per il corrente anno accademico.

Non è previsto l'utilizzo del bonus.

Per gli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi.

Art. 4 – Definizione della situazione di particolare gravità e ammissione al sussidio

Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti che si trovino in uno stato di disagio, grave e documentato, che potrebbe compromettere la prosecuzione degli studi, a causa di un evento, verificatosi in un periodo recente, comunque non antecedente alla data indicata all'art. 3 del presente bando (1 ottobre 2022), che ha determinato una delle seguenti condizioni:

1. grave difficoltà economica della famiglia o dello studente (*esempio: licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero rilevante riduzione del reddito familiare*), o derivante dallo stato di profugo o rifugiato, per gli studenti stranieri;
2. modifica della situazione familiare (*esempio: decesso di uno dei genitori*);
3. grave difficoltà conseguente a malattia dello studente o di altro componente del nucleo familiare (o ad altre situazioni da valutare caso per caso), che abbia comportato un notevole esborso economico e/o un mancato guadagno.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

La domanda di sussidio straordinario deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura on line del "Portale dello Studente" accedendo dal sito internet www.ersucagliari.it **a far data dall'8/04/2024, ed entro la scadenza del 10/05/2024 ore 13:00.**

Per l'accesso alla loro area riservata del Portale dello Studente gli studenti devono essere in possesso delle credenziali SPID (almeno di livello 2) o della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Potranno effettuare, fino a nuove disposizioni, la procedura di accreditamento al Portale, senza l'utilizzo delle credenziali SPID o CIE, gli studenti che alla data di accesso al Portale:

- sono minorenni;

- non hanno cittadinanza italiana e non sono in possesso di un documento di identità italiano valido.

La domanda di sussidio dovrà essere corredata della documentazione prevista dal presente bando, pena l'inammissibilità.

Lo studente che ha già completato e inviato la domanda può effettuare autonomamente modifiche e correzioni alla stessa fino alla suddetta data di scadenza. Ai fini dell'inserimento in graduatoria sarà presa in considerazione l'ultima domanda presentata.

Non sarà possibile presentare on line o modificare la domanda dopo la scadenza e non saranno accettate domande cartacee.

5.1 Per la compilazione della domanda i richiedenti dovranno osservare le seguenti modalità:

5.1.1 compilare l'apposito format nell'area benefici della propria area riservata del Portale dello Studente, selezionando l'A.A. 2023/24, accedendo alla sezione "Sussidio Straordinario", e specificando i motivi della richiesta di sussidio.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere i dati sulla carriera universitaria (si veda il punto 5.1.2) e, per gli iscritti ad anni successivi al primo, i dati sul merito dello studente (si veda il punto 5.1.3).

La domanda dovrà altresì contenere gli estremi dell'attestazione ISEE 2024 richiesta dall'interessato, ai fini della rilevazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia (si vedano i punti 5.1.4 e 5.1.5 e, per gli studenti stranieri, il punto 5.1.6).

5.1.2 Tutti gli studenti dovranno indicare l'anno di corso al quale risultano iscritti e l'anno di immatricolazione al corso di laurea attualmente frequentato (triennale, a ciclo unico, magistrale, ecc.) per il quale presentano domanda di sussidio, al fine del calcolo dell'anno di corso per il corretto inserimento in graduatoria. Dovranno altresì indicare eventuali eventi di interruzione della carriera universitaria, e l'anno di reimmatricolazione all'attuale corso di laurea.

Casi particolari: Studenti con abbreviazione di carriera e studenti che hanno conseguito una laurea triennale e successivamente si iscrivono ad un corso di laurea a ciclo unico (es: laurea Triennale in Scienze giuridiche e iscrizione successiva al corso di laurea a Ciclo Unico in Giurisprudenza). Al fine della presentazione della domanda gli studenti dovranno indicare l'anno di immatricolazione al corso di laurea dell'attuale carriera, e l'anno di corso (es terzo o quarto anno) al quale sono stati iscritti dalla segreteria studenti a seguito dell'abbreviazione di carriera o dell'iscrizione ad un corso di laurea a ciclo unico.

5.1.3 Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno dichiarare tutti i crediti o le annualità effettivamente conseguiti alla data di scadenza prevista dal presente bando. A tal fine dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l'avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi. I CFU e le annualità che non risultino ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, compresi eventuali esami superati durante gli studi effettuati all'estero con il programma Erasmus o simili, purché effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda, potranno essere dichiarati all'atto della compilazione del format sul Portale dello Studente nell'apposita scheda "Esami non registrati".

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sugli anni di carriera e sulla data di effettivo conseguimento dei CFU e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda, con l'acquisizione dei dati dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art.1 del presente bando. In caso di discordanza fra i crediti o le annualità autocertificati dallo studente e le risultanze delle verifiche effettuate d'ufficio, verrà preso in considerazione il dato inferiore.

I CFU sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti e le studentesse chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente. Per quanto concerne i crediti da non considerare ai fini della partecipazione al presente bando di concorso si rinvia all'elenco riportato nell'art.4.1 del bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio per il corrente anno accademico.

- 5.1.4 Dovranno essere inseriti a cura dello studente gli estremi del protocollo indicati nell'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata a far data dal 1 gennaio 2024, richiesta mediante una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata entro la data di scadenza di presentazione della domanda, che dovrà riportare la dicitura **“si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”** in favore dello studente, e non dovrà recare annotazioni relative a omissioni/difficoltà rilevate dall'Agenzia delle Entrate, pena l'esclusione.

L'E.R.S.U. acquisirà gli indicatori della situazione economica e patrimoniale equivalente, e gli altri dati necessari alla valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, contenuti nell'attestazione ISEE in corso di validità, accedendo alla banca dati dell'INPS.

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ente, non risulti in banca dati INPS una attestazione ISEE in corso di validità conforme a quanto previsto dal bando, che sia stata richiesta mediante una DSU presentata entro la data di scadenza della presentazione della domanda, lo studente sarà escluso dalla graduatoria. **Saranno considerate valide a tal fine le attestazioni ISEE che saranno acquisite dalla banca dati INPS alla data del 20/05/2024 (10 gg. dopo scadenza bando), fatta salva la presentazione di una DSU per il rilascio dell'ISEE 2024 alla data di scadenza del bando.**

Dopo la compilazione e l'invio della domanda di concorso, lo studente può visualizzare, accedendo alla propria area riservata del Portale, nella sezione “Attestazioni ISEE”, le attestazioni riferite allo stesso, che risultano acquisite dalla banca dati dell'INPS. In presenza di più attestazioni, ai fini della valutazione dei requisiti di reddito previsti dal bando verrà presa in considerazione l'Attestazione con la dicitura “CONSIDERATA”. Nella stessa schermata è indicato se si tratta di ISEE ordinario (non ammissibile per la partecipazione al presente bando), o universitario, e se nell'attestazione sono presenti annotazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Lo studente è tenuto a verificare la correttezza dell'attestazione rilasciata dall'INPS: qualora risulti acquisita un'attestazione per ISEE ordinario o con annotazioni, l'interessato dovrà attivarsi in tempi brevi per richiedere un'attestazione ISEE conforme a quanto previsto dal bando di concorso (ISEE per il diritto allo studio, e senza annotazioni), che l'ERSU acquisirà direttamente dalla Banca dati INPS.

- 5.1.5 Lo studente che si dichiara indipendente dal nucleo familiare d'origine, all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, deve disporre dei documenti fiscali (CUD, UNICO o altra documentazione) comprovanti il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro annui, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti, fatto salvo quanto previsto al periodo successivo, lo studente non può essere considerato "indipendente" e dovrà presentare gli estremi di una attestazione ISEE con il nucleo familiare di origine, pertanto dovranno essere indicati nell'attestazione ISEE anche i redditi percepiti dai componenti del suddetto nucleo familiare.

Lo studente che non sia in possesso del requisito di cui alla lettera b), per essere considerato indipendente, può comunque presentare un'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario relativa unicamente alla sua condizione economica, nel caso in cui il minor reddito sia conseguente al verificarsi dell'evento che ha determinato la situazione di disagio economico per la quale presenta la domanda di sussidio. La correlazione fra il verificarsi dell'evento che ha determinato il disagio economico ed il possesso del reddito inferiore alla soglia prevista dalla succitata lettera b) deve risultare dalla documentazione che dovrà essere prodotta ai sensi del successivo punto 5.2.1.

È fatta salva la possibilità per l'Ente di richiedere altra documentazione, idonea a dimostrare la situazione di effettiva indipendenza dal nucleo familiare d'origine, al fine dell'attribuzione dello status di studente indipendente per la concessione del sussidio.

Lo studente coniugato che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato/a indipendente qualora il suo reddito complessivo, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 9.000,00 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente o la studentessa dovrà far riferimento alla famiglia d'origine.

La documentazione dalla quale risulta la condizione di studente indipendente dovrà essere conservata a cura dell'interessato, per essere prodotta ai fini di eventuali controlli.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato ai sensi dell'art.8 comma 4 del DPCM n.159/2013 ⁽²⁾.

Costituiscono nucleo familiare a sé stante le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente che non ha i requisiti di cui alle lettere a) e b) per essere considerato indipendente può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori, o nel caso in cui sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità ad un genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Qualora lo studente si trovi in una delle seguenti situazioni: orfano o persona in convivenza anagrafica, dovrà indicare tale condizione all'atto della presentazione della domanda on line nel Portale dello Studente. Nel caso in cui sia stata accertata l'estraneità ad un genitore in termini di rapporti affettivi ed economici, lo studente interessato dovrà produrre copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali, che attesta l'estraneità o l'abbandono da parte del genitore.

² Art. 8 comma 4 D.P.C.M. n. 159/2013: "Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni. E' fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie"

5.1.6 Per gli studenti stranieri, la condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese d'origine, il rilascio della documentazione prevista potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Il documento potrà essere legalizzato presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.

Gli indicatori reddituali e patrimoniali saranno calcolati sulla base dei redditi percepiti nel 2022 da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2022, al tasso di cambio medio delle valute estere.

I beni immobili posseduti alla data del 31 dicembre 2022 saranno valutati solo nel caso di fabbricati, e considerati sulla base del valore convenzionale di euro 500,00 al metro quadrato.

A tal fine la documentazione deve indicare:

- la composizione del nucleo familiare;
- l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2022. Coloro che sono impossibilitati a produrre la documentazione relativa ai redditi dell'anno 2022 possono avvalersi della possibilità di presentare la documentazione relativa ai redditi percepiti nel 2023;
- l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare nell'anno 2022.

I suddetti dati, contenuti nella documentazione sopra descritta, devono essere indicati a cura dello studente, nell'apposita sezione della domanda da compilare on line. L'ammontare del reddito e del patrimonio dovranno essere indicati in euro al tasso di cambio medio delle valute estere.

Per gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo, come da D.M. n. 115 del 28/02/2023, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale ⁽³⁾.

Gli studenti stranieri che percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede o percepisce redditi in Italia devono attenersi a quanto previsto per i cittadini italiani.

Per gli studenti riconosciuti quali apolidi e rifugiati politici si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, risultanti da una attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario in corso di validità. Gli stessi dovranno caricare nel Portale dello Studente il certificato attestante la condizione di apolide o rifugiato politico o sottoposto a regime di protezione internazionale, rilasciato dal competente ufficio del Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite. La condizione economica e patrimoniale di detti studenti viene valutata secondo le modalità previste dall'art. 2 del bando per l'assegnazione di borse di studi e posti alloggio per il corrente anno accademico. Per il calcolo degli indicatori reddituali e patrimoniali gli interessati dovranno presentare la richiesta entro la data di scadenza prevista dal suddetto bando, pena l'esclusione dal concorso, rivolgendosi agli sportelli dei CAF convenzionati con l'Ente per il rilascio dell'ISEEU/ISPEU parificato, che verrà successivamente acquisito dalla banca dati INPS.

Gli studenti stranieri con redditi prodotti all'estero dovranno richiedere, entro la data di scadenza del presente bando, il calcolo dell'ISEEU/ ISPEU parificato contenente le informazioni per il rilascio dell'attestazione ISEE per la valutazione della condizione economica e patrimoniale sulla base della

³ Art.13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001

documentazione sopracitata, rivolgendosi ai CAF convenzionati con l'ERSU, indicati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.ersucagliari.it;

5.2 Documentazione da presentare.

Dopo l'invio della domanda on line di concessione del sussidio, i richiedenti dovranno caricare la documentazione seguente, necessaria per la valutazione della richiesta, nella propria area riservata del Portale dello Studente - sezione "Carica documenti", entro la data di scadenza del bando (**10/05/2024, ore 13:00**):

- 5.2.1 **Tutti gli studenti** richiedenti il sussidio dovranno caricare nella suddetta sezione, la documentazione comprovante l'evento posto a base della richiesta, che ha determinato il verificarsi della condizione rientrante fra quelle previste all'art.4 del bando;
- 5.2.2 **Gli studenti stranieri** dovranno caricare nella suddetta sezione la documentazione descritta al punto 5.1.6, relativa alla condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare, o la documentazione comprovante lo status di rifugiato o apolide;
- 5.2.3 **Gli studenti con disabilità** che presentano la domanda in qualità di **iscritti al 2° anno fuori corso**, dovranno inoltre caricare nella suddetta sezione dovranno caricare in upload nel Portale dello Studente una scansione leggibile della **certificazione rilasciata dalla Commissione medica della Azienda Sanitaria Locale** di appartenenza, attestante il livello di invalidità non inferiore al 66% o le condizioni di disabilità di cui all'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Il mancato caricamento della documentazione prevista dal presente articolo entro la data di scadenza del bando **comporterà l'esclusione dal concorso.**

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sulla data di effettivo conseguimento dei CFU e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda.

Art. 6 – Criteri per la redazione della graduatoria e comunicazione degli esiti.

Per la concessione dei sussidi straordinari sarà formulata una graduatoria unica, in ordine decrescente, redatta sulla base del punteggio assegnato secondo lo schema della tabella A), in relazione alla tipologia ed alla gravità dell'evento dichiarato dallo studente, che ha motivato la presentazione della domanda.

In caso di pluralità di eventi dichiarati, i relativi punti si sommano, fino al punteggio massimo assegnabile, pari a 10 punti.

A parità di punteggio si terrà conto, in modo crescente, dell'ISEE. A parità di requisiti economici l'età minore costituisce titolo preferenziale.

TABELLA A)

DESCRIZIONE DELL'EVENTO	CONSEGUENZE DELL'EVENTO	PUNTEGGIO (massimo punti 10)
<i>Evento che riguarda l'unico componente della famiglia percettore di reddito</i>	<i>Situazione irreversibile (es. decesso, invalidità permanente)</i>	<i>Punti 10</i>
<i>Evento che riguarda l'unico componente della famiglia percettore di reddito</i>	<i>Difficoltà temporanea (es. licenziamento, messa in mobilità)</i>	<i>Punti 9</i>

<i>Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia percettori di reddito</i>	<i>Situazione irreversibile (es. decesso, invalidità permanente)</i>	<i>Punti 8</i>
<i>Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia percettori di reddito</i>	<i>Difficoltà temporanea (es. licenziamento, messa in mobilità, ricovero ospedaliero)</i>	<i>Punti 7</i>
<i>Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia</i>	<i>Situazione irreversibile (es. decesso, invalidità permanente)</i>	<i>Punti 6</i>
<i>Evento che riguarda direttamente lo studente</i>	<i>Difficoltà economica derivante dallo stato di rifugiato o apolide</i>	<i>Punti 6</i>
<i>Evento che riguarda direttamente lo studente</i>	<i>Difficoltà temporanea ed impossibilità di sostenere esami (es. ricovero ospedaliero)</i>	<i>Da 1 a 6 punti Il punteggio è rapportato al periodo per il quale è stata documentata la situazione di difficoltà temporanea (1 punto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni)</i>
<i>Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia</i>	<i>Difficoltà temporanea che ha determinato un notevole esborso economico (es. ricovero ospedaliero)</i>	<i>Da 1 a 5 punti Il punteggio è rapportato al periodo per il quale è stata documentata la situazione di difficoltà temporanea (1 punto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni)</i>

Il sussidio sarà attribuito agli aventi diritto fino alla concorrenza dello stanziamento assegnato.

All'atto dell'approvazione della graduatoria sarà pubblicato un avviso sul sito internet dell'Ente e lo studente riceverà un'apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Portale dello Studente.

Art. 7 - Modalità di erogazione

Tutti i beneficiari di sussidio devono obbligatoriamente fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato, accedendo alla specifica sezione del Portale dello Studente e compilando l'apposito campo, per consentire l'accredito degli importi spettanti.

L'accredito può essere effettuato su conto corrente intestato o cointestato allo studente, o carta prepagata dotata di codice IBAN, con esclusione dei libretti postali. Qualora lo studente comunichi un IBAN errato, relativo ad un conto intestato ad altra persona, o ad un conto chiuso all'atto del pagamento, l'eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente.

Tutti i beneficiari dovranno inoltre provvedere ad indicare sul Portale dello studente l'indirizzo di posta elettronica certificata, come previsto dal successivo art. 8.

La liquidazione del sussidio avverrà in due soluzioni: il 40% all'atto di concessione, entro il termine previsto dal successivo art. 9.

Nel caso in cui l'IBAN o l'indirizzo di posta elettronica certificata non siano indicati in tempo utile la prima rata del sussidio non potrà essere erogata entro il suddetto termine.

Il restante 60% sarà erogato a seguito della presentazione della richiesta di saldo con l'autocertificazione degli esami superati dopo la data di presentazione della domanda di sussidio ed entro la sessione successiva alla suddetta data di concessione, dalla quale risulti il conseguimento di almeno una annualità (per i corsi del vecchio ordinamento), o di almeno 10 crediti. La richiesta del saldo dovrà essere presentata, attraverso l'invio di un ticket dalla propria area riservata del Portale dello studente, al quale dovrà essere allegata l'autocertificazione contenente i crediti o le annualità maturati, subito dopo il conseguimento del merito sopra indicato, e non oltre il 30 settembre 2024.

Qualora lo studente non soddisfi detta condizione non potrà ottenere il pagamento del saldo.

Art. 8 - Indirizzo di posta certificata per l'invio delle comunicazioni

I beneficiari del contributo dovranno indicare nella sezione anagrafica della propria area riservata del Portale dello Studente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), presso il quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento concorsuale, con valore di notifica.

La casella di posta elettronica certificata dovrà essere intestata all'interessato.

Tale adempimento sarà requisito per l'autorizzazione del pagamento degli importi dovuti. Il pagamento rimarrà sospeso fino a che i beneficiari non abbiano provveduto all'inserimento della PEC.

Art. 9- Tempi di esecuzione del procedimento

La graduatoria sarà approvata entro 60 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda. L'erogazione della prima rata del sussidio sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Avverso le graduatorie definitive potranno essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla legge.

La struttura competente per il procedimento amministrativo è l'Ufficio Diritto allo Studio. Il responsabile del procedimento è il Sig. Puddu Michele – Ufficio Diritto allo Studio, tel. 070/66206367.

Art. 10- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

La richiesta di accesso ai servizi per il diritto allo studio, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio.

I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, dal DPCM del 9 aprile 2001, e dalla L.R. n.37 del 14 settembre 1987.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nell'ambito dell'art. 9 lett. b e g) del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

I dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente dell'ERSU, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

In attuazione del D.M. 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE", i dati dei beneficiari degli interventi per il diritto allo studio sono trasmessi telematicamente all'INPS per l'inserimento nella Banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.

I dati conferiti in relazione alle richieste di erogazione degli interventi per il diritto allo studio saranno conservati a tempo indeterminato, per consentire le verifiche relative all'assegnazione dei benefici in eventuali carriere universitarie precedenti.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Amministrativo.

Art. 11 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it.

Art. 12 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, contattando i numeri **070 66206405 - 66206406**, nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30; - il martedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Gli interessati potranno inoltre, accedendo alla la propria Area Riservata del Portale dello Studente:

- 1) presentare all'Ufficio Diritto allo Studio richieste di informazioni attraverso il servizio "ticket" e visualizzare la risposta degli operatori. Si intende con "Ticket" la richiesta di assistenza e/o la comunicazione all'ERSU di informazioni aggiuntive, tracciate dall'apposito sistema informatico.
- 2) richiedere un appuntamento, prenotabile secondo il calendario definito dagli operatori, con possibilità di scelta della modalità di gestione dell'appuntamento fra quelle proposte dall'Ufficio.

I dati personali acquisiti in sede di richiesta di informazioni saranno trattati come previsto dall'art. 10 del presente bando.

Art. 13- Comunicazioni sul procedimento

Le comunicazioni dell'Ente relative a provvedimenti adottati nei confronti del singolo studente, inerenti agli accertamenti sul possesso dei requisiti e alla revoca dei benefici, avvengono tramite invio raccomandata a/r oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dallo studente in sede di compilazione della domanda di benefici (o inserito successivamente nel Portale dello Studente con le modalità indicate dall'art. 8 del presente bando), oppure ancora, a seconda della tipologia dei provvedimenti adottati, inviando plico chiuso raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dell'art.10 della legge del 3 agosto 1999, n. 265, dell'art.18 della L. 689/1981 e dell'art. 149 del c.p.c.

Gli avvisi di carattere generale sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente.

Art. 14 - Clausola di salvaguardia

Il presente bando è stato predisposto in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 28 marzo 2024, avente ad oggetto *"Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione dei bandi di concorso per l'assegnazione di interventi per il diritto allo studio A.A.2023/24"*, trasmessa agli organi competenti per il controllo di legittimità e di merito.

Il bando è pubblicato nelle more dell'ottenimento dei previsti pareri di legittimità e di merito, al fine di abbreviare i tempi di conclusione del procedimento in favore degli studenti beneficiari. Qualora pervenissero pareri non conformi, si provvederà ad adottare gli atti necessari all'adeguamento del presente bando ai suddetti pareri, e a darne informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito ufficiale dell'Ente.

F.to Il Direttore del Servizio
Amministrativo
Ing. Sergio De Benedictis